



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Sovraffollamento: risarcimento per i detenuti e meno carcere

Autore: Andrea Iurato | 01/07/2014



Per contrastare il sovraffollamento carcerario il Governo introduce un risarcimento per i detenuti che lo hanno sofferto e limita il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Sconti di pena e **risarcimento** pecuniario per i detenuti vittima del **sovraffollamento carcerario** e nuovi limiti alla **carcerazione** cautelare: queste le nuove misure approvate dal Governo per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Con il decreto legge n. 92/2014, entrato in vigore il 28 giugno, viene stabilito anzitutto un vero e proprio risarcimento **[1]** per i detenuti che sono stati vittima del sovraffollamento carcerario, trattamento inumano e degradante, parificato alla **tortura [2]**, per la quale il nostro Paese è stato più volte condannato dalla **Corte europea dei diritti dell'uomo**.

La Corte europea ha riconosciuto il sovraffollamento in presenza dei seguenti elementi **[3]**:

- impossibilità di utilizzare i **servizi igienici** in modo riservato;
- insufficiente **areazione** disponibile per ciascun detenuto;
- insufficiente accesso alla **luce** e all'**aria** naturali;
- insufficiente qualità del **riscaldamento**;
- mancato rispetto delle **esigenze sanitarie** di base.

Il tipo di risarcimento e le modalità per ottenerlo sono diversi a seconda dei casi:

1. i detenuti che hanno patito **almeno 15 giorni di detenzione** in stato di sovraffollamento potranno chiedere al Magistrato di Sorveglianza uno "sconto" di pena pari a 1 giorno per ogni 10 giorni di sovraffollamento patito;

2. i detenuti per i quali la pena residua è inferiore allo "sconto" e quelli che hanno patito un periodo di detenzione in sovraffollamento minore di 15 giorni potranno

invece chiedere al Magistrato un **indennizzo** pari a € 8,00 per ciascun giorno di detenzione disagiata;

3. i detenuti che hanno già espiato la pena dovranno infine proporre **azione civile** innanzi al **Tribunale** del capoluogo del distretto di residenza entro il termine di **sei mesi** dalla cessazione della detenzione.

Allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, il Governo ha, in ultimo, previsto un nuovo limite alla possibilità per il Giudice di disporre la **custodia cautelare** in carcere **[4]**.

Il Giudice non potrà applicare la carcerazione “preventiva” se ritiene che la pena che sarà irrogata alla fine del processo non sarà superiore a **tre anni**.

Si tratta di un limite piuttosto elevato che impedirà l’ingresso o la permanenza in carcere in numerosissimi casi. Ciò accadrà per esempio ogni qual volta l’imputato deciderà di **patteggiare** una pena non superiore a tre anni, o ancora quando la sentenza di primo grado infliggerà una pena non superiore allo stesso limite, anche in presenza di reati molto gravi che prevedono pene massime ben più alte.

Note

[1] D.L. n. 92/2014, art. 1. **[2]** Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 3.

[3] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sent. 8 gennaio 2013, “Torreggiani e altri c. Italia”. **[4]** D.L. n. 92/2014, art. 8. *Autore immagine: 123rf com*